

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 111/42/2011

Svolgimento del processo

La Commissione provinciale di Sondrio, con sentenza n. 47/01/2010, ha accolto il ricorso presentato da Sc. Pe. avverso il rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla richiesta di rimborso del 50% dell'IRPEF trattenuta sull'importo dell'indennità per cessazione di rapporto di lavoro erogata in suo favore dalla ENEL SPA.

La Commissione ha accolto il ricorso sulla base di quanto statuito dalla sentenza n. C-2078/2004 del 21 luglio 2005 e dall'ordinanza del 16 gennaio 2008 della Corte di Giustizia Europea, secondo cui deve applicarsi ai lavoratori di sesso maschile di età inferiore ai 55 anni l'agevolazione prevista dall'ordinamento italiano per le donne della stessa condizione anagrafica che usufruiscano di incentivi all'esodo per acconsentire alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro.

L'Ufficio domanda la riforma della sentenza impugnata eccependo in primo luogo la tardiva presentazione dell'istanza di rimborso in quanto avvenuta oltre il termine quadriennale stabilito dalla legge rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro e alla conseguente trattenuta operata dal sostituto d'imposta. L'ufficio eccepisce inoltre che la sentenza della Corte di Giustizia Europea abbia portata innovativa dell'ordinamento nazionale e, in mancanza di un'espressa previsione del legislatore, non possa essere applicata retroattivamente. Di conseguenza, secondo l'ufficio, i termini per la presentazione dell'istanza di rimborso sarebbero da calcolarsi rispetto alla data in cui fu effettuata la trattenuta e non già rispetto alla data di emissione della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Il contribuente non ha presentato difesa.

Motivi della decisione

La tesi dell'ufficio merita accoglimento per quanto riguarda il primo motivo di appello in quanto la determinazione della data dalla quale far decorrere il termine di decadenza dal diritto a proporre istanza di rimborso trova precisa definizione nel disposto di legge che la individua nella data in cui è avvenuto il versamento oppure è stata effettuata la ritenuta. L'individuazione di diverso termine di decorrenza per il maturare della decadenza dal diritto a presentare istanza di rimborso è stata motivata dalla consolidata giurisprudenza della suprema corte, come tra l'altro nella sentenza n. 359/09, per i casi in cui il diritto al rimborso risulti da un'eccedenza degli importi anticipati rispetto all'ammontare del tributo che risulti dovuto al momento di versare il saldo dell'imposta oppure risulti da successiva determinazione dell'imposta dovuta.

Nel caso di specie la diversa determinazione dell'imposta dovuta deriva da quanto statuito dall'art. 5, n. 1, della direttiva europea 76/207. La Direttiva non attribuisce agli stati membri la facoltà di condizionare o restringere il principio della parità di trattamento e la norma comunitaria è precisa e incondizionata e suscettibile di applicazione fin dal momento della sua emanazione. L'azione del contribuente volta ad ottenere il rimborso di quanto trattenuto in applicazione della difforme norma dell'ordinamento interno è soggetta pertanto ai termini di decadenza previsti dall'art. 38 del DPR 602/73. In tali senso si è espressa peraltro la Corte di Cassazione con sentenza 17 giugno 2011, n. 13329, secondo cui «...i termini per contestare la pretesa tributaria affetta da illegittimità ex iure comunitarie, e per chiedere - di conseguenza la restituzione di quanto indebitamente corrisposto all'amministrazione finanziaria, restano perentori e di decadenza e non mutano natura se l'illegittimità della pretesa tributaria di detta amministrazione derivi dal contrasto con una norma comunitaria».

Restano assorbiti i residui motivi di appello.

In considerazione della complessità delle norme applicabili sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e, per l'effetto, conferma il diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate all'istanza di rimborso del contribuente. Spese compensate.